

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 180/2005

PARTE PRIMA*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO****LEGGE STATUTARIA 18 Maggio 2015 N. 1**

Modifiche e integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria).

pag. 2

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla L.R. 15/2015 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015, parte I.

pag. 6

LEGGE STATUTARIA 18 MAGGIO 2015 N. 1

Modifiche e integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria).

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge statutaria:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 10 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria))

- 1 Il comma 3 dell'articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa popolare o del referendum, nonché l'accertamento della chiarezza e dell'univocità del quesito referendario, sono rimessi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici."
- 2 Al comma 4 dell'articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Consulta di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio di Presidenza".

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 19 della legge statutaria 1/2005)

- 1 Al comma 1 dell'articolo 19 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "due Vice Presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "un Vice Presidente" e le parole: "due Segretari" sono sostituite dalle seguenti: "un Segretario".
- 2 I commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con un'unica votazione a scrutinio segreto; ciascun Consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente comporta la decadenza anche dell'altro.
3. Il Segretario è eletto con un'unica votazione a scrutinio segreto. La cessazione dalla carica del Segretario comporta una nuova votazione."

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 41 della legge statutaria 1/2005)

- 1 Al comma 1 dell'articolo 41 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in numero non superiore a sei" sono sostituite dalle seguenti: "in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all'unità superiore".

Articolo 4 (Abrogazione dell'articolo 68 della legge statutaria 1/2005)

- 1 L'articolo 68 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

Articolo 5
(Modifica all'articolo 72 della legge statutaria 1/2005)

1 Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La legge regionale può attribuire al Difensore civico altre funzioni di garanzia.”.

Articolo 6
(Abrogazione degli articoli 74 e 75 della legge statutaria 1/2005)

1 Gli articoli 74 e 75 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 7
(Norma transitoria)

1 Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dalla X legislatura.

La presente legge statutaria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 18 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE
ALLA LEGGE STATUTARIA 18 MAGGIO 2015, N. 1

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Michele Boffa, Massimo Donzella, Luigi Morgillo, Giacomo Conti, in data 8 agosto 2014, ed ha acquisito il numero d'ordine 365;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 8 agosto 2014;*
- c) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamento, in prima lettura nella seduta del 29 ottobre 2014;*
- d) *è stata esaminata ed approvata a maggioranza assoluta, con emendamenti, in prima lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 2014;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, in seconda lettura, nella*

seduta del 14 gennaio 2015;

- f) è stata esaminata ed approvata all'unanimità, con i voti prescritti, in seconda lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 4 febbraio 2015;*
- g) la deliberazione consiliare di approvazione della legge statutaria, votata in seconda lettura, è stata pubblicata nel B.U. 11 febbraio 2015, n. 4;*
- h) nei tre mesi successivi alla pubblicazione non è stata presentata richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;*
- i) la legge statutaria è stata promulgata in data 18 maggio 2015;*
- j) è stata pubblicata nel B.U. 20 maggio 2015, n. 15;*

entra in vigore il 4 giugno 2015.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Marsella A.)

La proposta di legge all'esame dell'Assemblea Legislativa ha ad oggetto le proposte di modifica dello Statuto della Regione Liguria (legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1) approvate in seconda lettura dalla I Commissione consiliare.

Il testo in oggetto, approvato senza modifiche rispetto quello licenziato in prima lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 2014, concerne la soppressione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro e della Consulta statutaria, con conseguente devoluzione all'Ufficio di Presidenza delle funzioni riguardanti il giudizio di ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie. Prevede, poi, conformemente alle modifiche approvate in sede di prima lettura in Consiglio regionale, la riduzione a tre dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e la riproduzione della formulazione della norma nazionale secondo cui il numero degli Assessori è pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale con arrotondamento all'unità superiore. Dispone, infine, che il Difensore civico possa svolgere anche altre funzioni di garanzia e che la decorrenza delle nuove disposizioni sia a partire dalla X legislatura.

Si auspica che la proposta di legge, approvata a maggioranza dalla I Commissione consiliare in seconda lettura, possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea Legislativa, allo scopo di portare a conclusione una riforma volta a garantire una migliore organizzazione e una maggiore efficienza nell'attività del Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere Chiesa E.)

Approda in aula il Pdl in oggetto che a mio avviso presenta diverse proposte non condivisibili:

Ufficio di Presidenza

Con la riduzione del consiglio regionale da 40 a 30 consiglieri sembra anacronistico procedere alla conseguente riduzione di un solo componente dell'ufficio di presidenza. Passando da 5 a 4 membri si vuole solo fare una operazione di facciata, in quanto non risulta né una riduzione né una scelta utile per funzionare meglio il consiglio regionale.

A tale proposito presenterò un emendamento teso a portare a tre il numero dei componenti l'ufficio di Presidenza che sarà così composto: Presidente, Vice Presidente e segretario.

Assessori

Nel Pdl approvato in prima Commissione si aumenta il numero degli assessori, che potrebbero essere anche tutti esterni, da sei a sette. Una scelta sbagliata nel momento in cui è stato ridotto il numero dei consiglieri regionali da 40 a 30. La possibilità di poter indicare sette assessori esterni, di fatto, consente all'ente di raggiungere il numero di 38 componenti tra presidente della giunta, assessori e consiglieri regionali.

A tale proposito presenterò un emendamento affinché almeno 3 componenti della giunta siano scelti tra gli eletti in consiglio regionale.

Il Pdl avanzato dall'Ufficio di Presidenza non affronta inoltre il problema delle Commissioni Consiliari che, a seguito della riduzione del numero dei consiglieri regionali, dovranno conseguentemente essere ridotte con la modifica del regolamento.

Relazione di minoranza (Consigliere Siri A.)

La proposta di legge in esame nasce dalla necessità di dotare la Liguria di una Legge Statutaria in grado di interpretare il mutamento dei tempi.

Il primo punto fermo deve essere quello di dotare l'ente di un ufficio di presidenza snello, in grado di dare risposte in maniera veloce e nel contempo venire incontro ai dettami della spending review. Un simile ragionamento va applicato alla composizione della Giunta. Essa deve essere composta da soggetti in grado di guidare l'ente nelle sfide di Governo senza, però, pesare sulle casse dello stesso.

Alla luce di queste motivazioni si va ad intervenire cercando di interpretare le nuove esigenze e per gli aspetti che si vanno a toccare è necessaria una grossa riflessione sugli aspetti contenuti in questa proposta di legge.

Relazione di minoranza (Consigliere Torterolo M.)

Desidero intervenire sul provvedimento in questione al fine di evidenziare gli elementi negativi del provvedimento.

Mi riservo di presentare eventuali emendamenti volti, a mio giudizio, al miglioramento del provvedimento richiamato.

Mi riservo di esprimere il mio voto in base all'esito della discussione in Aula.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

La legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 2005, n. 4;

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 15 aprile 2015, parte I:

- al comma 1 dell'articolo 172, le cifre iscritte nello stato di previsione della spesa per gli anni 2015, 2016 e 2017 alla U.P.B. 18.101 "Risorse umane" pari, rispettivamente, a euro 1.925.000,00 (unmilione novecentoventicinquemila/00), a euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00) e a euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00) devono leggersi come:
 - "3.220.000,00 (tremilioniduecentoventimila/00)" per il 2015;
 - "8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00)" per il 2016;
 - "8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00)" per il 2017.

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)